DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI SIRACUSA

AVVISO D'ASTA IN SECONDO ESPERIMENTO
pel conferimento della ricevitoria provinciale.

Nel giorno 20 andante rimase deserto lo incanto relativo alla nomina del ricevitore provinciale pel quinquennio dal 1° gennaio 1873 al 31 dicembre 1877; ond'è che, dovendosi procedere ad un secondo esperimento d'asta, si deduce a conoscenza del pubblico che l'incanto sarà tenuto nel palazzo prefettizio, sito in via Roma, n° 8, e propriamente nella sala della Deputazione provinciale, alle ore 12 meridiane del giorno 20 entrante mese di luglio, sotto la presidenza dell'ill.mo signor prefetto, con l'intervento di un deputato provinciale, di un delegato governativo dell'Amministrazione finanziaria e del segretario della Deputazione provinciale.

I. Gli obblighi ed i diritti del ricevitore provinciale sono quelli determinati dalla legge del 20 aprile 1871, n° 192, dal regolamento approvato con Regio decreto del 1° ottobre 1871, n° 462 (serie 2a), dal Regio decreto del 7 ottobre 1871, n° 479, dai capitoli normali approvati col decreto Ministeriale 1° ottobre 1871, n° 463 (serie 2a) e da quelli speciali deliberati dalla Deputazione provinciale ed approvati dal Ministero, che in calce del presente avviso si riportano, non che dalle deliberazioni succennate.

II. La misura dell'aggio su cui si aprirà l'incanto è di cinquanta centesimi per ogni cento lire di versamenti. — Le offerte di ribasso non possono essere inferiori ad un centesimo di lira.

III. L'aggiudicazione della ricevitoria, quand'anche non si presenti che un solo offerente, sarà fatta dalla Deputazione provinciale, e l'aggiudicatario rimane obbligato pel fatto stesso dell'aggiudicazione, mentre la provincia rimarrà obbligata tostochè intervenuta la Ministeriale approvazione.

IV. Non possono concorrere all'asta tutti coloro che trovansi in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'art. 14 della legge 20 aprile 1871 di sopra cennata.

V. I concorrenti, per essere ammessi a fare offerta, dovranno garentire depositando sul banco della presidenza, in denaro o in rendita pubblica dello Stato valutata al prezzo di lire 73 52 per ogni cinque lire di rendita, desunta dal listino inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno 14 maggio, n° 134, la somma di lire 72,000, corrispondente al due per cento delle annuali riscossioni che si calcolano approssimativamente in L. 3,600,000.

VI. I titoli del Debito Pubblico offerti in deposito, se al latore, debbono essere corredati delle cedole semestrali non ancora maturate; se nominativi, debbono essere attergati di cessione in bianco, con firma autenticata da un agente di cambio o da un notaio.

VII. L'aggiudicatario, entro trenta giorni da quello in cui gli venne notificata l'approvazione dell'aggiudicazione, sotto pena di soggiacere agli effetti comminati dall'articolo 1° dei capitoli normali, deve prestare, giusta il prescritto dell'articolo 11 della legge del 20 aprile 1871, e 19 del regolamento del 1° ottobre 1871, la cauzione definitiva in L. 510,000.

VIII. Le offerte per altra persona nominata debbono essere accompagnate da regolare procura, e quando si offra per persona da dichiarare, la dichiarazione debbe farsi terminata appena l'aggiudicazione, e debbe essere regolarmente accettata dal dichiarato, entro 24 ore dall'aggiudicazione medesima. — Il dichiarante che fece e garentì l'offerta debbe avere tutti i requisiti come aggiudicatario, e rimane in nome proprio obbligato, sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, sia che la persona dichiarata si trovi in alcuna delle eccezioni contemplate nell'articolo 14 della legge.

IX. Con avviso separato e affisso nella sala di deliberamento sarà indicato, secondo il prescritto nell'articolo 10 del regolamento, il modo onde l'asta sarà tenuta, cioè se a candela vergine o ad offerte segrete.

X. Terminato lo esperimento dell'asta, saranno agli oblatori immediatamente restituiti i depositi di garenzia rispettivamente fatti, ritenendosi solo quello dello aggiudicatario fino a che non avrà data la definitiva cauzione e stipulato il corrispondente contratto.

XI. La legge, il regolamento, i capitoli normali e speciali, ed ogni altro titolo che alla presente aggiudicazione si riferisce, trovansi depositati nella segreteria dell'ufficio amministrativo della Deputazione provinciale, e nella segreteria della Intendenza, dove gli aspiranti potranno prenderne visione nelle ore d'ufficio.

XII. Le spese dell'asta, del contratto e della cauzione, ed ogni altra che alla aggiudicazione presente si riferisca, sono a carico del deliberatario, tenuto conto quanto alle tasse di registro e bollo delle esenzioni accordate dall'art. 99 della legge del 20 aprile 1871.

Siracusa, 22 giugno 1872.

Il Prefetto Pres. della Deputazione Provinciale
TURATI.

Capitoli speciali deliberati dalla Deputazione provinciale ed approvati dal Ministero delle Finanze.

Art. 1. Il servizio di cassa provinciale è affidato senza alcun emolumento al ricevitore provinciale ai sensi della legge 20 aprile 1871, num. 192 (Serie 2a), del relativo regolamento in data 1° ottobre 1871, num. 462 (Serie 2a), dei capitoli normali pubblicati con decreto ministeriale 1° ottobre anno corrente, numero 463 (Serie 2a) e della deliberazione consiliare del 6 novembre 1871.

Art. 2. Il ricevitore provinciale, oltre la sovraimposta, riscuoterà tutte le entrate dell'Amministrazione provinciale portate o no in bilancio, e tutte quelle che potrebbero venirgli affidate anche a guisa di contabilità speciale.

Di conseguenza pagherà i mandati sia dei fondi provinciali, sia di esse contabilità.

Art. 3. Risponderà nelle stesse somme riscosse per tutti quegli introiti resultanti da contratti, titoli patrimoniali, ruoli resi esecutorii, ed in genere di quei versamenti che di conto della provincia a lui verranno eseguiti.

Art. 4. Darà per siffatti introiti una cauzione corrispondente al quinto del loro ammontare presunto, cioè nella somma di lire 8769.

Art. 5. La cauzione dovrà darsi nel periodo improrogabile di un mese dal dì della partecipata nomina, e può essere prestata dal ricevitore anche per mezzo di terza persona, sempre però su beni stabili o in rendita pubblica italiana vincolata.

Art. 6. La cauzione in beni stabili deve essere accompagnata da tutti gli atti e documenti necessari a comprovare la proprietà, lo stato ipotecario ed il valore degli stabili. I terreni non si ammettono che per due terzi del loro valore netto, i fabbricati per la metà del valore stesso, e la rendita sul Gran Libro in base al corso medio del semestre anteriore a quello in cui ha luogo l'aggiudicazione, e per nove decimi del detto valore.

I fabbricati devono essere addippiù assicurati e nel caso il valore sia in minor cifra di quello giustificato, le operazioni di cui sopra saranno ragionate in base al prezzo di assicurazione.

Art. 7. Se la cauzione offerta o data, sia prima d'immettersi nello esercizio delle funzioni, sia immesso, non sarà giudicata conveniente per lo ammontare del reddito provinciale, o per qualunque altro caso, il ricevitore, come cassiere, fra il termine di quindici giorni, o nel caso di proroga in quello che verrebbe stabilito, dovrà corrispondere alle fatte ingiunzioni; e nel caso non vi ottemperi, s'intende di pieno diritto decaduto, e si provvederà momentaneamente al suo rimpiazzo anco in linea provvisoria.

Art. 8. La cauzione come cassiere è accettata dalla Deputazione provinciale, ed alla Deputazione stessa è data facoltà di provvedere a quanto di sopra è cenno, salvo l'approvazione del Consiglio nella riunione immediata alle prese risoluzioni.

Art. 9. L'ufficio del ricevitore, sempre come cassiere, rimane aperto nei giorni non festivi nelle ore che verranno fissate dalle autorità finanziarie per gli incumbenti di sua carica, ed in difetto dalla Deputazione provinciale. Le operazioni di cassa sono sospese nel primo giorno di ogni mese per far luogo alla verificazione periodica, e si sospenderanno anche, nel tempo strettamente necessario, alla evenienza di verificazioni straordinarie ed a sorpresa.

Art. 10. Il ricevitore, come cassiere, terrà due casse, una da denominarsi *Cassa corrente*, l'altra *Cassa di deposito*. Nella prima si terranno le somme strettamente necessarie all'uso giornaliero, che verranno determinate dal presidente della Deputazione, nella seconda le somme esuberanti.

Art. 11. È obbligo del cassiere di versare immediatamente appena ne avrà la comunicazione le somme della Cassa di deposito alla Banca Nazionale a conto corrente ad interessi, intestato alla Deputazione provinciale e per essa al cassiere dei fondi della provincia, salvo fosse altrimenti disposto dalla Deputazione.

In questo caso i libretti con ragia dovranno farsi a richiesta del cassiere, ma col visto del prefetto presidente e del segretario dell'ufficio amministrativo.

Art. 12. Restano ferme in tutto ciò che non sono contrarie al presente regolamento le istruzioni vigenti per le contabilità e tenuta delle casse provinciali per quello dello Stato.

Art. 13. Le spese del contratto anco pel servizio di cassa saranno a carico del ricevitore.

Siracusa, 11 dicembre 1871.

NB. Fanno parte dei capitoli speciali tutt'altre condizioni che riguardano scrittura contabile e formalità nelle riscossioni e nei versamenti. 3248

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI BASILICATA

Avviso d'asta.

In esecuzione di disposizioni fatte dal Ministero dell'Interno con dispaccio del 20 giugno scorso n. 39353-128, si deduce a pubblica notizia che il giorno 24 del volgente mese, alle ore 12 meridiane, si terrà in questa prefettura, innanzi al signor prefetto, un pubblico incanto, col metodo delle candele, pel novo appalto del trasporto dei detenuti e dei corpi di reato.

Tale appalto sarà limitato alla sola provincia di Basilicata.

La durata del contratto sarà di anni 5, principiando col 1° gennaio 1873 e terminando col 31 dicembre 1877, sotto osservanza dei capitoli generali e speciali del 14 settembre 1871.

L'asta sarà aperta sui prezzi normali fissati dall'articolo 32 del capitolato anzidetto, e le offerte in ribasso dovranno esser fatte complessivamente in ragione di un tanto per cento sui prezzi stessi e non potranno esser minori di centesimi 25 per ogni 100 lire.

Non si accetteranno offerte sotto altra forma.

Gli aspiranti all'asta dovranno, prima dell'apertura della medesima, eseguire un deposito di lire *mille* a garantia dell'offerta. Tali depositi saranno restituiti ai concorrenti che non risulteranno aggiudicatari, e si riterrà quello del deliberatario.

L'asta si eseguirà con le norme prescritte dal regolamento generale della contabilità dello Stato approvato con Regio decreto 4 settembre 1870 num. 5852, e lo appalto sarà aggiudicato al migliore offerente.

Il termine utile per la presentazione di offerte di ribasso, non inferiore al ventesimo del prezzo di deliberamento, resta fin da ora stabilito in giorni 15 successivi alla data dello avviso di seguita aggiudicazione, che sarà pubblicato a cura di questa prefettura, dove le offerte medesime debbono esser presentate.

Il deliberatario dovrà contemporaneamente alla stipulazione del contratto dare una cauzione, mediante deposito in danaro della somma di lire 5800, o col deposito di titoli sul Debito Pubblico dello Stato per un valore corrispondente ragguagliato ai prezzi correnti di borsa a norma dell'art. 6 del capitolato.

I trasporti che costituiscono l'oggetto dello appalto sono coll'art. 15 del capitolato distinti nelle seguenti categorie:

A) Trasporti dei detenuti coi loro effetti, e dei corpi di delitto, come all'art. 1°, dal luogo di partenza, sia questo o non sia nell'interno dell'abitato, lungo le strade della provincia o provincie comprese nell'avviso d'asta, insino alla prima stazione dei RR. carabinieri dello provincie limitrofe, non che fino a quelle carceri giudiziarie e stabilimenti penali anche fuori della provincia o provincie, i quali fossero designati nel contratto;

B) Trasporti dei detenuti dal carcere alle locali stazioni ferroviarie, porti, luoghi d'imbarco e viceversa;

C) Trasporti dei corpi di reato nell'interno dell'abitato, quando i medesimi non possono trasportarsi dai RR. carabinieri ed insieme coi detenuti, e perciò richiedano un apposito mezzo di trasporto con carro a cavalli, o con bestia da soma. Si considerano nell'interno dell'abitato anche quegli Stabilimenti carcerari e quelle stazioni ferroviarie o punti d'imbarco che ne fossero fuori;

D) Trasporti di detti corpi di reato egualmente nell'interno che possono portarsi con carretto a mano o a braccia o a dosso d'uomo;

E) Trasporti di detti corpi di reato che parimente si possano portare con carretto a mano od a braccia e a dosso d'uomo dal luogo di partenza e dall'una all'altra stazione dei RR. carabinieri;

F) Trasporti dei detenuti e corpi di reato da farsi con barca sui laghi o lungo il corso dei fiumi, o dei canali.

L'importo dei suddetti trasporti da eseguirsi durante il periodo quinquennale dello appalto, può in media calcolarsi nella somma approssimativa totale di lire 58,000, giusta il succitato dispaccio Ministeriale.

Le spese tutte inerenti agli incanti, al contratto ed allo appalto, comprese quelle per tasse di bollo e di registro e per dritti di segreteria e copie, e tutte le altre designate nell'articolo 7 del capitolato sono a carico dell'appaltatore.

Il contratto non sarà definitivo che dopo l'approvazione del Ministero dell'Interno, giusta la riserva fatta coll'articolo 8 del ridetto capitolato.

Tutte le altre condizioni dello appalto son contenute nel su citato capitolato, che trovasi depositato in quest'ufficio di prefettura, dove potrà esser consultato e letto da ognuno in tutte le ore di ufficio.

Potenza, li 5 luglio 1872.

Il Segretario di Prefettura
PASQUALE JACOVINI.

3292

INTENDENZA DI FINANZA DI GIRGENTI

Avviso d'asta per vendita di zolfi.

Si previene il pubblico che nel giorno 21 del corrente mese di luglio, alle ore 12 meridiane precise, nell'ufficio dell'Intendenza, in conformità della deliberazione presa dalla Commissione provinciale di sorveglianza per l'asse ecclesiastico, avrà luogo l'incanto per la vendita dei seguenti lotti di zolfo, pervenuto al Demanio dall'Asse ecclesiastico, che esiste nel magazzino del signor Beniamino Lo Presti a Porto Empedocle.

1° Lotto — Seconda qualità vantaggiata Licata, uso visto e rivisto, in quintali metrici . . . . . gli 297 96
2° Lotto — Seconda qualità corrente id., id. . . . . „ 370 17
3° Lotto — Terza vantaggiata id., id. . . . . „ 1369 38
4° Lotto — Terza buona id., id. . . . . „ 198 29

La vendita avrà luogo sotto i seguenti patti e condizioni, a' quali dovranno uniformarsi gli offerenti, non essendo permessa alcuna variazione:

I. L'asta sarà tenuta separatamente per cadaun lotto, e progressivamente uno dopo l'altro, col metodo dell'accensione delle candele, e verrà aperta in base ai prezzi seguenti:

1° Lotto — Prezzo di tarì ventidue e grana dieci (tarì 22 10) a quintale siciliano, che corrisponde a lire undici e centesimi novantacinque a quintale metrico (L. 11 95).

2° Lotto — Prezzo di tarì ventuno e grana dieci (tarì 21 10) a quintale siciliano, che corrisponde a lire undici e centesimi quarantadue a quintale metrico (L. 11 42).

3° Lotto — Prezzo di tarì ventuno (tarì 21) a quintale siciliano, che corrisponde a lire undici e centesimi quindici a quintale metrico (L. 11 15).

4° Lotto — Prezzo di tarì 20 e grana dieci (tarì 20 10) a quintale siciliano, che corrisponde a lire dieci e centesimi ottantanove a quintale metrico (L. 10 89).

Si procederà benanche all'aggiudicazione quando anche vi fosse un solo offerente.

II. La vendita non sarà aggiudicata al migliore offerente se non quando il prezzo da costui offerto sorpasserà o almeno raggiungerà il minimo dell'aumento del prezzo che la Commissione provinciale di sorveglianza avrà fissato in scheda segreta che verrà aperta dopo che sarà terminato l'incanto per tutti i lotti.

III. L'aumento graduale a farsi al calore dell'asta non sarà minore di centesimi due per ogni quintale.

IV. Coloro che vorranno adire all'asta dovranno giustificare di aver depositato presso la cassa di questo ricevitore demaniale la somma di L. 300 pel primo lotto, L. 400 pel secondo, L. 1400 pel terzo e L. 200 pel quarto.

Saranno restituiti i depositi a coloro che non risulteranno aggiudicatari.

V. Gli zolfi si vendono posti a terra e nel magazzino sopra indicato.

VI. La tenitura degli zolfi sarà di un sol mese dal giorno dell'approvazione del contratto che sarà data dalla sullodata Commissione provinciale.

VII. Il pagamento del prezzo sarà fatto fra 24 ore dall'avviso che l'intendente darà dell'approvata vendita per mezzo di un usciere della Intendenza.

VIII. Tutte le spese d'asta e di contratto sono a carico dell'Amministrazione demaniale.

IX. Laddove si dovesse procedere alla subvendita a danno degli aggiudicatari per inadempimento degli obblighi che andranno ad assumere, in tal caso le spese per la rivendita, non che quelle della prima aggiudicazione e del relativo contratto saranno a carico degli aggiudicatari inadempienti, e saranno prelevate dai depositi fatti dagli stessi.

Girgenti, 1° luglio 1872.

3256 *L'Intendente di finanza:* P. PIZZARDI.

TELEGRAFI DELLO STATO

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI FIRENZE
BORGO S. LORENZO, 3

AVVISO D'ASTA.

Essendo rimasto deserto l'incanto del 19 giugno corrente, annunziato con avviso delli 10 maggio 1872, si fa noto al pubblico che alle ore 12 meridiane del 6 agosto prossimo avrà luogo presso questa Direzione compartimentale dei telegrafi una seconda asta a partiti segreti, per la **riparazione di un cordone elettrico sottomarino giacente in mare fra Carbonara (Sardegna) e Marittimo (presso la Sicilia)**, ed in caso d'insuccesso di questa, **per la vendita del cordone medesimo il quale misura la lunghezza di 250 chilometri circa**, e la cui descrizione figura nel capitolato d'oneri visibile presso la ridetta Direzione compartimentale ogni giorno dalle ore 9 antim. alle 4 pom.

Il prezzo, da migliorarsi, sul quale si aprirà l'asta per la riparazione, è stabilito in **L. 4,000 (quattromila)** al mese da corrispondersi dal giorno in cui il cordone sarà riattivato fra la Sicilia (Marsala) e la Sardegna (Cagliari), e per tutto il tempo in cui il medesimo resterà in condizioni da permettere una regolare corrispondenza, e non oltre venti anni, al termine dei quali l'Amministrazione non pagherà più alcun canone e resterà proprietaria del cordone.

Il prezzo sul quale sarà aperto l'incanto per la vendita del cordone in discorso, qualora nessun offerente si presenti per la riparazione, viene stabilito in **L. 50,000 (cinquantamila)**.

L'aggiudicazione nel primo caso sarà fatta a chi avrà offerto un maggior ribasso sulle lire 4,000 mensili che l'Amministrazione è disposta a spendere per conseguire la riparazione, e nel secondo caso a chi avrà maggiormente migliorata la somma di lire 50,000 stabilita per la vendita, il tutto sotto la osservanza dei patti e delle condizioni di cui nel capitolato d'appalto suddetto.

Qualora l'asta per la riparazione sortisse un esito negativo, e favorevole invece quella per la vendita, l'aggiudicatario dovrà pagarne il prezzo all'atto della stipulazione del contratto, che avrà luogo subito dopo l'avvenuta aggiudicazione.

Le schede, scritte su carta da bollo, firmate e suggellate, da presentarsi all'asta, indicheranno nel primo caso, **il ribasso**, e nel secondo **l'aumento**, espresso in un tanto per cento, che ciascun offerente intende fare sulla somma periziata.

All'asta non saranno ammesse se non persone favorevolmente conosciute dall'Amministrazione, come idonee a compiere l'impegno inerente all'asta di cui trattasi, sotto il suo duplice aspetto, ed anche i rappresentanti di persone o Società conosciute, purchè siano forniti di regolare mandato di procura, da rilasciarsi all'Autorità che presiede l'incanto.

Per essere ammessi all'asta occorre sia fatto preventivamente, nelle mani dell'Autorità suddetta, un deposito di **L. 5000 (cinquemila)** in danaro ovvero in titoli di rendita dello Stato al prezzo della chiusura di Borsa del giorno innanzi.

Terminata l'asta verrà ritenuto il solo deposito del migliore offerente, restituendolo agli altri.

La riparazione del cavo dovrà compiersi entro il periodo di tempo non maggiore di dodici mesi, scorso il quale infruttuosamente, il deposito fatto dall'offerente per l'ammissione all'asta resterà in proprietà dell'Amministrazione.

Tanto le spese relative alla riparazione, quanto quelle pel rilevamento del cordone, saranno eseguite a tutto rischio e pericolo degli acquirenti, non intendendo l'Amministrazione, sia in un caso, come nell'altro, d'ingerirsi della operazione nè di accordare indennizzo di sorta.

L'aggiudicatario dovrà sottostare a tutte le disposizioni portate dalle vigenti leggi sulla contabilità dello Stato.

Tutte le spese d'incanto, contratto, bolli e copie saranno a carico dell'aggiudicatario.

In questo secondo incanto, l'aggiudicazione avrà luogo qualunque sia il numero dei concorrenti e delle offerte.

Sono assegnati 15 (quindici) giorni a datare da quello dell'asta per presentare le offerte di **ribasso** o di **aumento** (a seconda dello scopo cui mira l'offerente) non inferiori al ventesimo del prezzo d'aggiudicazione, e così il periodo di tempo (*fatali*) entro il quale si porterà questo miglioramento, scadrà alle ore 12 meridiane del giorno 21 agosto prossimo.

Firenze, li 28 giugno 1872.

3121 *Il direttore.* G. SANTONI.

TRIBUNALE CIVILE DI ALESSANDRIA.

Citazione per pubblici proclami.

Sull'instanza delli signori marchesa Teresa Pallavicini moglie Durazzo, geometra Carlo Robutti, Forcherio Barnaba, Freschi Vincenzo, e Garrone Carlo, quali saranno in causa rappresentati dal sottoscritto loro procuratore Badò Gio. Vittorio per mandato che sarà prodotto, si autorizzò per decreto ventotto giugno ultimo passato la citazione per pubblici proclami degli individui tutti nominati nell'infrascritto ricorso, e pedissequo decreto, cioè:

Tribunale civile e correzionale d'Alessandria.

Illustrissimi Signori,

La illustrissima signora marchesa Teresa Pallavicini moglie del signor marchese Marcello Durazzo, da questi assistita, ed autorizzata, ed i signori geometra Robutti Carlo fu Giov. Antonio, Forcherio Barnaba fu Carlo, Freschi Vincenzo fu Francesco Maria, e Garrone Carlo fu Paolo, residenti li coniugi Durazzo in Genova, li signori Robutti, e Freschi in Bassignana, e gli altri in Rivarone, espongono

Che da oltri sei anni venne ad aggregarsi un'alluvione ad alcuni loro fondi fermi costeggianti il fiume Tanaro situati parte alla regione Maria Calda in territorio di Bassignana, e parte alla regione sotto i Rocconi in quello di Rivarone. Questi loro fondi confinano con altri proprii delli signori:

1. Garrone Francesco fu Barnaba.
2. Garrone Pietro fu Giuseppe.
3. Marchese Balbi Piovera Don Giacomo.
4. Fracchia Luigi fu Antonio.
5. Dallara Francesco fu Pietro.
6. Fracchia Giuseppe fu Andrea.
7. Visconti Francesco fu Giuseppe.
8. Zoccola Carlo fu Sebastiano.
9. Olmo Francesco fu Domenico.
10. Olmo Alessandro fu Gio. Battista.
11. Olmo Domenico fu Angelo Domenico.
12. Olmo Maria fu Giovanni, la quale, perchè minore, è rappresentata dal tutore Conti Domenico fu Gio. Battista.
13. Fracchia sacerdote Don Giovanni fu Giuseppe Antonio.
14. Comune di Rivarone.
15. Guidobono Francesco Cavalchini Garofoli.
16. Forcherio Carlo fu Teodoro.
17. Giuseppe, ed Isabella fratello, e sorella Forcherio fu Cristofaro minorenni in persona della loro madre Pastore Giulietta.
18. Omodeo Francesco fu Giuseppe.
19. Fracchia Gioanni fu Gioanni.
20. Lonati Giuseppe Antonio fu Alessandro.
21. Brunoldi Giuseppe fu Francesco.
22. Lenti Francesco fu Carlo.
23. Gaj sacerdote D. Francesco fu Alessandro.
24. Bellora Pietro di Giuseppe.
25. Alessandro e Francesco fratelli Taschero fu Bartolomeo.
26. Francesco e Luigi fratelli Taschero fu Gio. Battista.
27. Clemente, Francesco, Carlo e Giuseppe fratelli Gaj fu Giuseppe.
28. Pietro e Luigi fratelli Guasco di Francesco.
29. Comune di Bassignana.
30. Forcherio Cristofaro fu Carlo.
31. A questo numero si mettono gli eredi di Gaj Luigi, designandoli per nome, cioè: Ercole, Gioanni e Carolina minori, e per essi la madre Bonicelli Marcellina.

Residenti parte in Rivarone, altri in Bassignana, ed altri in Piovera, e specialmente li signori Garrone Francesco fu Barnaba e Giulietta Pastore vedova di Cristofaro Forcherio risiedono in Rivarone; il signor marchese Balbi Piovera in Piovera, ed il signor barone Guidobono Francesco Cavalchini Garofoli in Tortona.

Alli fondi dei tutti sovra menzionati individui avvenivano pure aggregazioni di alluvioni, che tutte insieme costituiscono l'intiera alluvione formata dal fiume Tanaro nelle due regioni sotto i Rocconi, e Maria Calda, e che ha principio col fondo del signor Garrone Francesco fu Barnaba, e termina con quello del signor Fracchia Luigi fu Antonio.

Questa alluvione non fu ancora divisa regolarmente tra i varii proprietarii, quindi importa ad essi di conoscere la parte di ogni proprietà, per operare i regolari piantamenti in ciascun fondo, e raccogliere il ceduo maturo, onde evitare spiacevoli contese assai facili ad insorgere, ed in proposito gli esponenti facevano invito ai loro vicini per una amichevole divisione, ma invano, per cui i medesimi veggonsi costretti ad evocarli in giudizio.

Il signor geometra Robutti poi nel suo particolare interesse espone:

Che con istrumento 6 aprile 1802, rogato Tartara, fra li signor Giuseppe Baratti (suo autore) ed il signor canonico Carlo Antonio Forcherio (autore delle minori Forcherio summenzionati) si faceva convenzione, in virtù della quale il canonico Forcherio si obbligava di rendere vestita e boschiva di gorra, gabba, ed albere da buon padre di famiglia ad intiere di lui spese l'alluvione del Tanaro aggregata al fondo del Baratti detto ai Rocconi, fini di Rivarone, ed in corrispettivo il Forcherio veniva ad acquistare la proprietà della metà della intiera alluvione;

" Che il Forcherio era però tenuto a fare seguire le separazione della medesima, di farla lineare fra vicini, ed in somma di mettersi al possesso di tutta l'alluvione spettante, e che potesse spettare al Baratti pendenti sei anni allora prossimi, spettando al Baratti la metà della raccolta di legna, paletti, ed altro da farsi pendente detto sessennio sempre a spese del Forcherio.

" E spirati detti sei anni, si convenne a carico del canonico Forcherio di fare coll'opera di periti seguire la divisione della alluvione in due parti eguali, con facoltà di scelta al Baratti, rimanendo l'altra porzione propria del Forcherio.

" Si convenne infine che sempre, ed in ogni tempo, ancorchè occorresse l'intiera corrosione di detta alluvione, e venisse a rinnovellarsi, dovesse avere luogo la suddetta convenzione. „

Colla corrosione, e successiva alluvione del fondo ai Rocconi, di cui si è sopra discorso, si è appunto verificato il caso contemplato dalla convenzione del 1802, ed il Robutti avvertiva tosto la signora Giulietta Pastore vedova Forcherio, quale rappresentante dei minori Forcherio suoi figli, di adempiere agli obblighi ad essi incumbenti per l'instromento del 1802 affinchè coll'immediato piantamento dell'alluvione si potessero in comune godere i frutti pendente il sessennio, e si evitassero ad un tempo i danni al fondo che sono necessaria conseguenza dell'ommesso imboschimento. Ma quella signora non se ne diede punto per intesa, non vestì l'alluvione secondo le norme dettate dall'instromento suddetto, non la separò dai vicini, non se ne mise al regolare possesso, non la divise, non invitò il Robutti alla scelta. Quindi è fuori di dubbio che siccome li signori Forcherio acquisterebbero la metà dell'alluvione solo come corrispettivo della loro opera, questa essendo mancata, vien meno la ragione dell'acquisto della proprietà, e l'intiera alluvione deve spettare al Robutti (ad eccezione di una sesta parte già propria delli minori Forcherio per acquisto fattone dal Luigi Robutti) al quale sarà pure dovuta una competente indennità pel danno sofferto dall'alluvione per l'ommesso imboschimento, avvegnachè durando pendente il sessennio il diritto delli Forcherio, non poteva all'imboschimento procedere il Robutti, il quale vi avrebbe invece proceduto quando li minori Forcherio fossero stati solleciti di denunziargli la loro rinuncia agli effetti della convenzione del 1802, e non avendolo fatto essi sono in colpa, e debbono rispondere dei danni.

Quindi il Robutti per la tutela dei suoi diritti è necessitato a promuovere lite contro li minori Forchiero.

Ciò premesso, gli esponenti tutti, per quanto ha riguardo all'interesse comune, ed il Robutti pel suo particolare, ricorrono alle SS. LL. Ill.me

Perchè atteso lo stragrande numero degli evocandi in causa, è quindi la somma difficoltà di citarli nei modi ordinari, piaccia loro di autorizzare la citazione di tutti li sovra nominati nei modi e forme dell'articolo 146 Codice procedura civile, designando quelli fra i convenuti, ai quali si dovrà la citazione notificare nei modi ordinari, comprendendo fra questi la signora *Giulietta Pastore* vedova Forcherio specialmente, quale rappresentante delli minori suoi figli Giuseppe ed Isabella fratello e sorella Forcherio fu Cristofaro, perchè tutti abbiano a comparire nella via formale avanti questo tribunale ove i coattori saranno rappresentati dal causidico Badò Giovanni Vittorio, e ivi vedersi accogliere in loro contraddittorio, o legittima contumacia le seguenti domande:

Per parte di tutti i coattori:

Previo interpello sulla verità delle cose avanti esposte:

Dichiararsi tenuti li convenuti ad addivenire alla divisione della alluvione aggregata da oltre sei anni ai fondi fermi nelle regioni sotto i Rocconi, e Maria Calda nei territori di Rivarone e Bassignana, assegnando a ciascun confrontista la relativa porzione in base all'attuale fronte dei loro rispettivi fondi fermi, ed alla successiva delimitazione e piantamento dei termini di confine fra ciascheduna porzione, salva sempre la ragione di rivendicazione a ciascun confrontista del terreno mancante in caso di non giusto suo confine nel fondo fermo tanto in questa che nella alluvione di che si tratta, e ciò tutto da eseguirsi mediante l'opera di tre esperti scelti dal tribunale, colle spese.

Per parte del Robutti nei particolari suoi rapporti colli minori Forcherio:

Previa declaratoria avere spettato e spettare al geometra Robutti l'intiera alluvione aggregatasi al fondo fermo di lui proprio detto ai Rocconi, sotto deduzione di una sesta parte spettante alli minori Forcherio quali successori particolari del Luigi Robutti, dichiararsi tenuti li Giuseppe ed Isabella fratello e sorella Forcherio al risarcimento dei danni a suo favore per l'ommesso imboschimento in quella somma che verrà dai periti accertata, colle spese.

Titoli che si presentano dal signor Robutti:

Instromento 6 aprile 1802, rogato Tartara (registrato a Valenza li 28 germinal an dix de la République Française, fol. 54, con L. 1).

Alessandria, 14 giugno 1872.

All'originale sottoscritto
BADÒ, proc.

Tenore di Decreto.

Visto: Sia comunicato all'ufficio del signor procuratore del Re per le sue conclusioni, deputando per riferire il signor giudice Bruno.

Alessandria, li 21 giugno 1872.

Segnato: Pugno presidente.

Visto nulla osta a parere di quest'ufficio a che venga accolta l'instanza fatta tendente ad ottenere l'autorizzazione che la citazione di cui si tratta sia fatta per pubblici proclami a senso dell'articolo 146 Codice procedura civile.

Alessandria, li 21 giugno 1872.

Segnato: Carnevale proc. del Re.

Il tribunale civile e correzionale di Alessandria;

Udita in camera di consiglio la relazione dell'avanti esteso ricorso, e degli annessi documenti;

Intesa pure lettura delle conclusioni del Pubblico Ministero sul detto ricorso emanata il 21 corrente mese;

Ritenuto che le instanze dei ricorrenti dirette ad ottenere tra essi, e li vari abitanti dei comuni di Rivarone e Bassignana nel loro ricorso indicati, la divisione dell'alluvione che asseriscono essersi da sei anni aggregata ai loro rispettivi fondi fermi, posseduti in quei territori costituendo l'esercizio di un'azione per la quale la citazione nei modi ordinari presenterebbesi assai difficile pel gran numero delle persone che dovrebbero citarsi, egli è li caso che giusta il disposto dell'articolo 146 del Codice di procedura civile possa accordarsi che la detta citazione abbia luogo per pubblici proclami,

Perciò autorizza li ricorrenti marchesa Teresa Pallavicini, moglie del marchese Marcello Durazzo, e li geometra Robutti Carlo fu Giov. Antonio, Forcherio Barnaba fu Carlo, Freschi Vincenzo fu Francesco Maria e Garrone Carlo fu Paolo, residenti li coniugi Durazzo in Genova, li Robutti e Freschi in Bassignana, e gli altri in Rivarone, a far seguire la citazione per via di pubblici proclami degli individui nel loro ricorso indicati per l'oggetto, e per le cause pure ivi esposte, mediante inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari, e nel Giornale ufficiale del Regno.

Mandando però pubblicarsi per affissione copia di tale citazione all'albo pretorio sia dei due comuni di Bassignana e Rivarone che di questa città in giorni festivi o di mercato, ed intimarsi la stessa citazione nei modi ordinari alli nominati:

Garrone Francesco fu Barnaba.
Marchese Balbi Piovera D. Giacomo.
Forcherio Giuseppe, ed Isabella fratello e sorella fu Cristofaro minorenni, in persona della loro madre Giulietta Pastore.
Olmo Maria fu Giovanni in persona siccome minore del di lei tutore Conti Domenico fu Giovanni Battista.
E li figli di Gaj Luigi, cioè li Ercole, Gioanni e Carolina, in persona pure perchè minori, della loro madre Bonicelli Marcellina.

Fissando per tutti il termine per comparire di giorni venti dalla notificazione, inserzione e pubblicazione anzidette.

Alessandria, li 28 giugno 1872.

Segnato: Pugno presidente — Sottoscritto: Arienta cancelliere.

Per copia conforme
3303 BADÒ proc. capo.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3a *pubblicazione*)

Il Pubblico Ministero presso il tribunale civile e correzionale di Urbino veduto il presente ricorso presentato dal signor procuratore Luigi dott. Fulvi nel nome ed interesse del signor dott. Francesco Guazzaroni vedovo della defunta Teresa Celestini ed in rappresentanza dei comuni figli superstiti Augusto, Cesare, Lorenza ed Eugenio, medico-chirurgo condotto in Cingoli, ch'elegge domicilio in Urbino, nello studio legale di sua proprietà, sito in contrada Maggiore, numero 727, autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico italiano ad operare a favore dei ricorrenti dottor Francesco Guazzaroni e suoi figli Augusto, Cesare, Lorenza ed Eugenio, domiciliati attualmente in Cingoli, marito e figli respettivamente della defunta Teresa Celestini, la traslazione del titolo già alla medesima spettante dell'ex-consolidato pontificio, della rendita di lire 247 96, portata dall'unito certificato numero 46368 e numero 20845 di registro, essendosi consolidati nei ricorrenti i relativi diritti.

Pronunziato e sottoscritto in Urbino, li 19 decembre 1871.

Il presidente reggente
BRUNATI TROTTI.

2916 G. LOMONACO, canc.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2a *pubblicazione*)

Si previene a chi di ragione che il Regio tribunale civile e correzionale di Urbino con suo decreto di volontaria giurisdizione in data 7 maggio 1872 nell'interesse di Pietro Mensà e di Gio. Battista Casagrande coniugi, non che di Francesca, Filomena e Loreta Mensà del comune di Cagli e come eredi legittimi di Santo Mensà, già precedentemente ammessi al beneficio della gratuita clientela con decreto della Commissione 20 aprile 1872, ha dichiarato che il deposito di lire 429 04, residuali di lire 600, esistente presso la Cassa Depositi e Prestiti appartiene per eguali porzioni ai suddetti Mensà, ordinando alla Cassa stessa di farne la restituzione previa pubblicazione del decreto a senso di legge, e perciò, ecc. 3014

AVVISO. 3276
(1a *pubblicazione*)

Ai termini dell'articolo 89 del regolamento sul Debito Pubblico approvato con Regio decreto dell'8 ottobre 1870, num. 5942, si deduce a pubblica notizia che la Corte d'appello di Firenze sulle istanze del signor Francesco Giustiniani, [illegible] dei signori come mandatario speciale [illegible] e Giovanni Battista, Giuseppe [illegible] Maria Battistina fratelli e sorella fra loro e respettivamente figli del fu Leonardo Giustiniani, non che della signora Margherita Dracopoli, vedova del fu Leonardo Giustiniani, e del signor Giovanni Calamati, marito della signora Maria Battistina Giustiniani, tutti come eredi del ricordato Leonardo Giustiniani, ha emanato sotto di due maggio 1872 il seguente decreto:

" Previa la dichiarazione che la rendita di lire quattromila duecentotrentatrè, del Debito Pubblico del Regno d'Italia, tre per cento (certificato n. 737), stata iscritta nel nome generico degli — *Eredi del fu Leonardo Giustiniani* — spetta per un quarto a Giovambattista Giustiniani, per un quarto a Giuseppe Maria Giustiniani, e per un quarto a Maria Battistina Giustiniani e maritata a Giovanni Calamati, tutti maggiori di età, e per l'altro quarto alle minorenne Maria Eugenia Giustiniani, rappresentata dalla di lei madre Margherita nata Dracopoli.

" Autorizza la Direzione del Debito Pubblico italiano a tramutare in titoli al portatore la detta rendita per le tre quarte parti spettanti ai nominati tre figli maggiori del fu Leonardo Giustiniani e di lui eredi testamentari; ed a trasferirla per l'altra quarta parte nel nome dell'altra figlia ed erede testamentaria Maria Eugenia Giustiniani minore d'età. „

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita, che trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso non intervenendo opposizione di sorta, verrà effettuato il tramutamento e la rettifica d'intestazione che sopra.

Li sei luglio 1872.

Dott. ENRICO MONTELATICI VISCONTINI
di commissione.

AVVISO. 2866
(3a *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile e correzionale di Lodi in camera di consiglio con decreto 30 prossimo passato marzo numero 96 R., ha dichiarato spettare a Giuseppe Guy fu Antonio e Cristina Carenzio vedova di Antonio Guy, le due rendite sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia intestate a favore di Antonio Guy fu Antonio Maria di Lodi, ed inscritte sulla Direzione di Milano, l'una il 18 gennaio 1867 al numero 48538, per lire 500 e l'altra il 10 giugno 1867 al numero 49055, per lire 235, vincolate a favore di Cristina Carenzio fu Luigi Elia, moglie del titolare, a garanzia delle di lei ragioni dotali e controdotali, ed ha altresì autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico di ridurre al portatore i succitati due certificati della rendita complessiva di lire 735.

Si diffida quindi chiunque abbia interesse ad opporvisi, e lo faccia nei termini di legge.

La presente pubblicazione si eseguisce a tenore dell'articolo 89 del regolamento 8 ottobre 1870 sul Debito Pubblico.

DELIBERAZIONE.
(2a *pubblicazione*)

Sulla richiesta dei signori Domenica Allia vedova Biondo, Vincenzo Biondo, Salvatore Biondo, Agata Biondo, Giuseppina Biondo il tribunale civile di Palermo in data dei 10 giugno mille ottocento settantadue ha reso la seguente deliberazione:

" Per tali motivi

" Dispone che le lire tremila esistenti nella Cassa centrale dei depositi e dei prestiti presso la Direzione Generale del Debito Pubblico assegnate per premio di assoldamento militare a Biondo 1° Domenico di Antonio della dodicesima legione Carabinieri Reali, ascritto al numero seicento ventiquattro di matricola come risulta dalla polizza di numero 1361, colla data Torino tredici marzo 1864, fossero liberamente dalla Cassa dei depositi e prestiti e dagli uffiziali cui spetta pagate ai signori Domenica Allia vedova Biondo, Vincenzo, Salvatore, Agata e Giuseppina Biondo, nella qualità la prima di madre e gli altri di fratelli e sorelle del fu Domenico Biondo, e quali eredi di costui giusta il corrispondente testamento, e per essi intestare la polizza di pagamento al sacerdote Salvatore Minisali fu Carlo domiciliato in Palermo di loro procuratore speciale. „

Da servire per inserirsi nel giornale *Gazzetta Ufficiale* in Roma.

Palermo, li 19 giugno 1872.

Il procuratore legale
2999 SALVATORE SCALABRA.

ESTRATTO 3194
(1a *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Melfi sulla istanza presentata dai signori Arcangelo, Angelo, Michele, Emilia e Luigi canonico Brienza del fu Carmine Antonio dal comune di Rionero in Vulture, ha emesso il seguente decreto in camera di consiglio:

Il tribunale di Melfi composto dai signori Giuseppe Imperatrice presidente, Giuseppe Messina e Carlo Conte giudici, riuniti in camera di consiglio;

Letta la istanza che precede una ai documenti esibiti, nonchè la requisitoria del Pubblico Ministero;

Su la relazione del giudice sig. Conte,

Poichè da l'atto di notorietà raccolto dal pretore di Rionero in Vulture ai otto settembre 1868 emerge che li eredi del notaio Emanuele Brienza defunto il venticinque ottobre 1865 siano precisamente l'istanti;

Visti li articoli 98, 102 e seguenti del del regolamento approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, num. 5943,

Dichiara:

Che Arcangelo, Angelo, Michele, Emilia e Luigi Brienza fu Carmine Antonio domiciliati in Rionero in Vulture, siano i successori del notaio Emanuele Brienza fu Carmine Antonio, ai quali sarà restituito a quote uguali il deposito per cauzione e patrimonio notarile del defunto nella somma di ducati seicento pari a lire duemila cinquecento cinquanta, contenuto nella ricevuta del ricevitore del distretto di Potenza (Basilicata) delli 8 aprile 1853, numeri 416, 425, osservate le norme della legge notarile del 25 novembre 1819 per le provincie napolitane.

Così deliberato nella suddetta camera di consiglio oggi 12 giugno 1872.

Il presidente Giuseppe Imperatrice. — Il cancelliere Francesco Marsicano.

Rilasciato il presente estratto per eseguirsi le tre pubblicazioni nel Giornale ufficiale del Regno a mente dell'articolo 111 del citato regolamento approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870.

Melfi, 15 giugno 1872.

Il cancelliere del tribunale
FRANCESCO MARSICANO.

3237 DELIBERAZIONE.
(1a *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Napoli in data del 1° maggio 1872 con deliberazione presa in camera di consiglio sulla relazione del giudice delegato, dispone che la Direzione del Debito Pubblico, dell'annua rendita di lire trecentoquaranta, intestata a favore della defunta Lucia Pucino di Luigi, domiciliata in Napoli, e risultante dal certificato sotto il numero seimila trecento settantasette, con nuovi certificati intesti la metà, cioè: lire centosettanta a favore di Giuseppa Fagnani di Salvatore; lire sessanta a favore di Saverio Fagnani di Salvatore; lire sessanta a favore di Cesare Fagnani di Salvatore e lire cinquanta a favore di Luigi Fagnani di Salvatore, tutti eredi della detta Lucia Pucino e domiciliati in Napoli.

DELIBERAZIONE.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Napoli, terza sezione, in data del dì 21 giugno 1872 ha resa la seguente deliberazione:

« Il tribunale ordina alla Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia di rimuovere il vincolo di cauzione dalla rendita iscritta al cinque per cento, di annue lire tremila racchiusa nei certificati il primo di lire duemila centoventicinque, sotto il numero undicimila centonovantasette, del tre giugno 1862, ed il secondo di lire ottocento settantacinque, sotto il numero centocinquantunomila trecento cinquantasette del ventotto gennaio 1869, entrambi intestati a Giuseppe Rossi fu Luigi. Ordina alla stessa Direzione: 1° Che la rendita iscritta di lire ottocento settantacinque contenuta nel certificato del ventuno aprile 1869, sotto il numero centocinquantatremila quattrocentotto, in testa di Giuseppe Rossi fu Luigi venga intestata a Stanislao Rossi fu Giuseppe collo stesso vincolo cui trovasi soggetta di supplemento, cioè della costui cauzione; 2° Che dalle lire tremila quarantacinque di rendita iscritta contenuta nei certificati il primo di lire duemila centoventicinque del tre giugno 1862, sotto il numero undicimila centonovantasette, il secondo di lire ottocento settantacinque del ventotto gennaio 1869, sotto il numero centocinquantunomila trecentocinquantasette, ed il terzo di lire quarantacinque del trenta settembre 1862, sotto il numero quarantaquattromila duecento settantotto, intestati tutti a Giuseppe Rossi fu Luigi come dal ricorso, intesti lire mille cinquecento libere a Marietta Rossi fu Giuseppe nubile, lire mille cinquecento anche libere a Maria Teresa Rossi fu Giuseppe moglie di Ferdinando Montuoro, e tramuti le rimanenti lire quarantacinque in cartelle al portatore, una di lire venticinque e due di lire 10 ognuna, consegnandole per mezzo di questa prefettura al sig. Stanislao Rossi fu Giuseppe insieme ai certificati di sopra indicati, quale rendita nominativa racchiusa nei suddescritti quattro certificati di rendita italiana si apparteneva tutta al defunto signor Giuseppe Rossi fu Luigi. »

Napoli, 3 luglio 1872.

3312 — STANISLAO ROSSI.

DELIBERAZIONE.
(1ª *pubblicazione*)

La quarta sezione del tribunale civile di Napoli, con sua deliberazione del dì 26 giugno 1872, provvedendo sulla dimanda degli eredi di Felice d'Orso fu Giuseppe, ed uniformemente alle conclusioni del Pubblico Ministero, che ritiene giusta i documenti esibiti, non solo la successione intestata di esso d'Orso, ma bensì che i richiedenti siano i soli successibili per legge del medesimo, ordina alla Direzione del Debito Pubblico Italiano di tramutare il certificato di rendita iscritta di annue lire centoventi, intestato al detto Felice d'Orso fu Giuseppe, domiciliato in Nocera de' Pagani, sotto il num. 158123, e ne formi quindi sei distinti certificati, il primo di lire quaranta in testa a Maria Rosa Esposito di Ave Gratia Plena, il secondo di lire venti in testa ad Anna Maria d'Orso fu Matteo, il terzo di lire quindici a favore di Giuseppa d'Orso fu Matteo, il quarto di lire quindici a pro di Ferdinando d'Orso fu Matteo, il quinto di lire quindici in testa di Gennaro d'Orso fu Matteo, ed il sesto di lire quindici a favore di Raffaela d'Orso fu Matteo, rilasciando detti nuovi certificati ai rispettivi interessati.

Si diffida quindi chiunque abbia interesse ad opporvisi, e lo faccia ne' termini di legge, eseguendosi la presente pubblicazione, giusta l'articolo 89 del regolamento 8 ottobre 1870 sul Debito Pubblico.

3222 — AVV. FRANCESCO PAOLO CASSANO.

AVVISO PER DEPUTA DI PERITO.

Si deduce a notizia del sig. Gio. Battista Zuccari, domiciliato in Marano, qualmente per parte del signor Prospero Mariani si è fatto ricorso all'onorevole signor presidente del tribunale civile di Roma per la nomina di un perito, per la stima del terreno canapinato con alberi di viti, posto nel territorio di Agosta, in contrada Madignano, ossia Pantano, riportato in catasto col numero 1168 e di altro terreno in parte sodivo ed in parte lavorativo, posto nel territorio di Marano, in contrada Canale, segnato in catasto col numero 2668, per quindi procedere alla subastazione dei medesimi a forma del precetto notificato il 1° maggio 1872, debitamente trascritto all'officio di Roma, onde, ecc.

3312 — FERDINANDO ALESSANDRI, proc.

PROVVEDIMENTO.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Messina sulla richiesta fatta dai fratelli D. Giuseppe e D. Ferdinando Rossi Savarese rappresentati dal procuratore legale signor D. Raimondo Mirone il dì 26 febbraio 1872 onde autorizzarsi la Direzione Generale del Debito Pubblico ad autorizzare il tramutamento della rendita di lire 510, certificato d'iscrizione 11795, iscritta a favore di essi chiedenti e della fu loro sorella Carmela Rossi Savarese, ha emesso il seguente provvedimento:

Il tribunale deliberando nella camera del consiglio in conformità alla scritta requisitoria del Regio procuratore accoglie le superiori domande, e di conseguenza ordina che il certificato di rendita di lire 510 del Debito Pubblico nel Regno d'Italia, datato Palermo 24 luglio 1862, n. 11795, e di posizione n. 2527, intestato Rossi Giuseppe, Carmela e Ferdinando, rappresentati da Savarese Felicia fu Giovanni madre e tutrice, domiciliati in Messina, col godimento del 1° luglio 1862, sia dalla Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia tramutato con farne nuova intestazione alla ragione di lire 255 in favore di ciascuno dei suddetti fratelli Giuseppe e Ferdinando Rossi figli del fu Ferdinando o tramutarglielo in rendita al portatore.

Così deliberato il giorno 13 aprile 1872 dai signori Tito Mascitelli presidente, Tommaso Toraldo e Giuseppe Zocca giudici.

Firmati: Mascitelli — Letterio Morganti canc. sost.

Incassate lire 3, bolletta n. 4001.

Per estratto conforme all'originale in mio potere esistente.

3235 — RAIMONDO MIRONE, proc.

Cassa Centrale di Risparmj e Depositi di Firenze.

Terza denunzia degli appresso due libretti smarriti della Serie 3ª, segnato il primo di n. 87,631 sotto il nome di Cecchi Maria Anna per la somma di lire 849 20, ed il secondo segnato di n. 96,060, sotto il nome di Cecchi Giuseppe per la somma di lire 656.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sopra i suddetti due libretti, sarà dalla Cassa centrale riconosciuto per legittimo creditore il denunziante.

Firenze, li 2 luglio 1872. — 3262

DELIBERAZIONE.
(1ª *pubblicazione*)

La seconda sezione del tribunale civile sedente in Napoli con sua deliberazione del dì 19 giugno 1872, mentre dichiara la qualità di eredi intestati di Salvatore Cefariello fu Antonio in persona della madre Teresa Zeno, e de' germani Paolo, Anna, Filomena e Mariantonia Cefariello, ordina che la rendita iscritta racchiusa nel certificato di annue lire quindici, segnato al num. 62577, e l'assegno provvisorio nominativo per l'annualità di lire due, segnato al num. 20235, entrambi in favore di Cefariello Salvatore fu Antonio, vincolati per cambio militare, siano dalla Direzione del Debito Pubblico Italiano sciolti dal vincolo suddetto, serbate ben vero le forme speciali prescritte dalle leggi e regolamenti militari sulla materia, e siano intestati alla richiedente Cozzolino Maria Giovanna fu Domenico, moglie di Gaetano Bacio di Ave Gratia Plena.

Si diffida quindi chiunque abbia interesse ad apporvisi, e lo faccia ne' termini di legge, si esegue la presente pubblicazione ai termini dell'articolo 89 del regolamento 8 ottobre 1870 sul Debito Pubblico.

3221 — AVV. FRANCESCO PAOLO CASSANO.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

L'avvocato Francesco Amadio nell'interesse della signora contessa Marietta Arrighi maritata Tracagni, dell'avvocato Francesco Gioja, la prima domiciliata in Brescia, il secondo domiciliato in Bedizzole, entrambi poi elettivamente domiciliati presso lo stesso avvocato Amadio loro procuratore, all'effetto del R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5943, portano a pubblica notizia la deliberazione del Regio tribunale civile e correzionale in Brescia stata presa in camera di consiglio, e come dal seguente

DECRETO:

Il tribunale dichiara competere alli signori Marietta Arrighi fu Antonio maritata al conte Emilio Tracagni di Brescia, ed avvocato Francesco Gioja fu Pietro di Piacenza, il deposito portato dalla polizza 7 ottobre 1864, n. 1227, consistente in una cartella al portatore n. 1969, serie 2ª, colla rendita di lire 12 96 nella ragione di una giusta metà per ciascheduno, stante la da essi provata successione al depositante Antonio Arrighi fu Felice da Bedizzole.

Autorizza quindi gli stessi ricorrenti ad ottenere dalla Cassa dei depositi e prestiti del Regno la restituzione per giusta metà per ciascheduno, dell'anzidetto deposito relativo a cauzione di delibera di stabili esecutati a danno di Luigi Bellotti fu Battista, previa l'osservanza delle formalità di legge.

Così deciso e pronunciato dai signori cav. nobile dott. Luigi Ballarini presidente, e giudici dott. Carlo De Micheli, e dott. Giuseppe Bonacorsi.

Brescia, 29 maggio 1872.

Il cav. presidente: Ballarini. — D. Galleani, canc.

3236 — AVV. AMADIO.

ACCETTAZIONE DI EREDITÀ
col benefizio di inventario.

Con atto del quattro giugno prossimo passato il signor Arnaldo Lombezzi in proprio, e la signora Annetta Naldi vedova Lombezzi come madre e legittima amministratrice dei beni dei minorenni Genoveffa, Umberto ed Amos Lombezzi, dichiararono di accettare col benefizio di inventario la eredità relitta dal fu signor Filippo Lombezzi, morto il 20 giugno 1872.

Dalla cancelleria della pretura di San Sepolcro, li 5 luglio 1872.

Il cancelliere G. FALCHI.

3266

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.
(1ª *pubblicazione*)

Con sentenza del tribunale civile di Siena de' 5 agosto 1871 proferita ad istanza di messer Francesco Guerri procuratore officioso di Francesco e Settimio Pierconti di Siena, nella causa di dichiarazione d'assenza di Lodovico Pierconti, fu dichiarato quanto appresso:

Visti gli atti della causa;

Sentito il Pubblico Ministero, ecc.;

Dichiara l'assenza di Lodovico Pierconti, ed ordina che la presente pronunzia venga pubblicata a norma del disposto dall'articolo 23 del Codice civile.

3294 — F. GUERRI, proc.

INTENDENZA DI FINANZA IN CATANZARO

AVVISO D'ASTA per l'appalto di Esattorie nella Provincia.

Dovendosi procedere alla aggiudicazione per asta pubblica dell'esercizio delle esattorie per il quinquennio 1873-1877 ai termini della legge del 20 aprile 1871, numero 192 (serie 2ª), si rende noto quanto segue:

I. Nei luoghi, nei giorni e nelle ore designati nella tabella riportata in calce al presente avviso, dinanzi alle competenti autorità saranno tenuti gli esperimenti d'asta per il concorso all'esercizio delle esattorie nella tabella stessa indicate.

II. Gli oneri, i diritti ed i doveri dell'Esattore sono quelli determinati dalla legge del 20 aprile 1871, num. 192, dal regolamento approvato col R. decreto del 1° ottobre 1871, n. 462 (serie 2ª), dal Regio decreto del 7 ottobre 1871, n. 479 (serie 2ª), e dai capitoli normali approvati col decreto ministeriale del 1° ottobre 1871, numero 463 (serie 2ª).

Inoltre l'esattore è obbligato ad osservare i capitoli speciali che per ciascuna esattoria siano stati deliberati.

III. L'aggiudicazione dell'esercizio della esattoria sarà fatta a colui che avrà offerto il maggior ribasso sull'aggio sul quale verrà aperto l'incanto.

Non sono ammesse offerte di ribasso inferiori ad un centesimo di lira.

Non si addiviene all'aggiudicazione se non vi sono offerte almeno di due concorrenti.

IV. L'aggiudicatario rimane obbligato pel fatto stesso dell'aggiudicazione; il comune soltanto quando sia intervenuta l'approvazione del prefetto, sentita la Deputazione provinciale.

V. Non possono concorrere all'asta quelli che si trovano in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 14 della legge del 20 aprile 1871, num. 192.

VI. Per essere ammessi all'asta devono i concorrenti, a garanzia delle loro offerte, aver eseguito il deposito della somma indicata nella unita tabella, somma la quale corrisponde al 2 0/0 dell'ammontare presunto delle annuali riscossioni.

VII. Il deposito può essere effettuato in danaro o in rendita pubblica dello Stato al valore di lire 74 80 per ogni 5 lire di rendita desunto dal listino di borsa inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno 26 giugno 1872, num. 175.

VIII. I titoli del Debito Pubblico offerti in deposito, se al portatore, devono avere unite le cedole semestrali non ancora maturate; se nominativi, devono essere attergati di cessione in bianco con firma autenticata da un agente di cambio o da un notaro.

IX. Il deposito deve essere comprovato mediante presentazione, alla Commissione che tiene l'asta, di regolare quietanza della cassa del comune, di quella della provincia, o della Tesoreria governativa. Chiusa l'asta i depositi fatti a garanzia della medesima sono immediatamente restituiti, per ordine di chi presiede l'asta, eccettuato quello dell'aggiudicatario.

X. Nei 30 giorni da quello in cui gli sarà notificata l'approvazione dell'aggiudicazione, l'aggiudicatario, sotto pena di soggiacere agli effetti comminati dall'articolo 1° dei capitoli normali approvati con decreto Ministeriale del 1° ottobre 1871, n. 463 (serie 2ª), dovrà presentare nel preciso ammontare sotto indicato la cauzione definitiva in beni stabili o in rendita pubblica italiana ai termini e nei modi stabiliti dall'art. 17 della legge del 20 aprile 1871 e dall'articolo 19 del regolamento approvato con R. decreto del 1° ottobre stesso anno, n. 462 (serie 2ª).

XI. Le offerte per altra persona nominata devono accompagnarsi da regolare procura, e quando si offra per persona da dichiarare, la dichiarazione si fa all'atto della aggiudicazione, e si accetta regolarmente dal dichiarato entro 24 ore col ritenersi obbligato il dichiarante che fece e garantì l'offerta, sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, sia che la persona dichiarata si trovi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 14 della legge.

XII. Con avviso separato, affisso nella sala ove sarà tenuta l'asta, s'indicherà, secondo che prescrive l'articolo 10 del regolamento, se l'asta ha luogo a candela vergine o per offerte segrete.

XIII. Le spese d'asta del contratto e della cauzione saranno a carico dell'aggiudicatario, tenuto conto però che a termini dell'articolo 99 della legge del 20 aprile 1871 sono esenti dalle tasse di bollo e di registro gli atti preliminari del procedimento d'asta, i verbali di deliberamento, gli atti di cauzione ed i contratti di esattoria.

XIV. Per tutte le altre condizioni non indicate in questo avviso sono visibili presso l'Intendenza di finanza, l'Agenzia delle imposte dirette, e la Segreteria comunale nelle ore d'ufficio, la legge, il regolamento, i decreti, ed i capitoli normali di sopra citati, non che i capitoli speciali che siano stati deliberati.

Numero d'ordine	Esattorie che si pongono all'asta	Comuni compresi nel distretto di ciascuna esattoria	Giorno mese ed ora in cui si apre l'asta	Comune e locale in cui si tiene l'asta (*)	Aggio per ogni 100 lire di versamenti sul quale l'asta è aperta	Ammontare presunto delle riscossioni annuali	Ammontare della cauzione	Ammontare del deposito da farsi per concorrere all'asta	Condizioni essenziali dei capitoli speciali
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Amato	Amato	20 luglio, ore 11 ant.	Sala Comunale	3 „ p. 100	21896 24	3370 „	438 „	L'esattore qual cassiere comunale, risponde del non scosso per iscosso, e presta cauzione uguale al 6° delle riscossioni.
2	Andali	Andali	23 Id.	Id.	3 „ p. 100	23837 52	3790 „	477 „	Non vi sono capitoli speciali.
3	Belcastro	Belcastro	26 Id.	Id.	3 „ p. 100	36104 46	5920 „	722 „	Id.
4	Briatico	Briatico	20 Id.	Id.	3 „ p. 100	59934 76	9270 „	1199 „	Id.
5	Carlopoli	Carlopoli	Id.	Id.	3 „ p. 100	23839 34	5290 „	477 „	L'esattore, qual cassiere comunale per le entrate del comune, risponde del non scosso per iscosso, presta cauzione di lire 1550, la quale trovasi compresa nella somma della colonna 7, e non gli verrà corrisposto alcun aggio.
6	Cerenzia	Cerenzia	Id.	Id.	3 „ p. 100	10749 10	2160 „	215 „	L'esattore, qual cassiere comunale, riscuote le entrate del comune, risponde del non scosso per iscosso, presta cauzione di lire 1000, la quale trovasi compresa nella somma della colonna 7.
7	Cerva	Cerva	30 Id.	Id.	3 „ p. 100	12320 63	1430 „	246 „	L'esattore, qual cassiere del comune, risponde del non riscosso per riscosso.
8	Cessaniti	Cessaniti	24 Id.	Id.	3 „ p. 100	28199 67	4490 „	564 „	Non vi sono capitoli speciali.
9	Cicala	Cicala	23 Id.	Id.	3 „ p. 100	12999 49	2080 „	260 „	Id.
10	Cirò	Cirò, Crucoli e Melissa	22 Id.	Id.	3 „ p. 100	199703 18	31670 „	3994 „	L'esattore, qual tesoriere dei comuni di Cirò e Crucoli, risponde per le entrate comunali del non scosso per iscosso, presta cauzione uguale al 6° delle riscossioni, tiene in ciascun comune del consorzio un rappresentante, e gli verrà corrisposto l'aggio del 2 per cento.
11	Cortale	Cortale	Id.	Id.	3 „ p. 100	45088 04	6270 „	902 „	L'esattore, qual cassiere del comune, risponde del non scosso per iscosso per le entrate comunali, senza verun corrispettivo, è dispensato dal dar cauzione, ma deve rispondere con tutti i suoi beni in caso di malversazione; ha diritto a lire 400 annue per le spese di ufficio.
12	Cotronei	Cotronei	25 Id.	Id.	3 „ p. 100	20366 42	3030 „	407 „	Non vi sono capitoli speciali.
13	Decollatura	Decollatura	26 Id.	Id.	3 „ p. 100	36570 29	5670 „	731 „	Id.
14	Gimigliano	Gimigliano	29 Id.	Id.	3 „ p. 100	32346 98	5260 „	647 „	Id.
15	Gizzeria	Gizzeria	24 Id.	Id.	3 „ p. 100	22898 45	3560 „	457 „	Id.
16	Jacurso	Jacurso	25 Id.	Id.	3 „ p. 100	15875 03	2550 „	317 „	Id.
17	Joppolo	Joppolo	22 Id.	Id.	3 „ p. 100	14750 41	2400 „	296 „	Id.
18	Limbadi	Limbadi	26 Id.	Id.	3 „ p. 100	60844 74	9200 „	1217 „	Id.
19	Majerato	Majerato	23 Id.	Id.	3 „ p. 100	61623 89	8650 „	1232 „	Id.
20	Miglierina	Miglierina	22 Id.	Id.	3 „ p. 100	14552 61	2290 „	291 „	L'esattore, qual cassiere del comune per le rendita comunali, risponde del non scosso per iscosso, presta una cauzione corrispondente all'8 per cento, la quale trovasi compresa nella somma della colonna 7.
21	Motta S. Lucia	Motta S. Lucia	24 Id.	Id.	3 „ p. 100	19374 30	3720 „	387 „	L'esattore, qual cassiere del comune, presta una cauzione uguale al 6° delle riscossioni annuali, la quale cauzione trovasi compresa nella somma della col. 7.
22	Nicotera	Nicotera	29 Id.	Id.	3 „ p. 100	101254 72	15080 „	2025 „	Non vi sono capitoli speciali.
23	Nocera	Nocera	27 Id.	Id.	3 „ p. 100	137972 65	6190 „	759 „	Id.
24	Pallagorio	Pallagorio	23 Id.	Id.	3 „ p. 100	41325 56	4620 „	826 „	Id.
25	Policastro	Policastro	29 Id.	Id.	3 „ p. 100	74112 58	11120 „	1482 „	Id.
26	Pianopoli	Pianopoli	Id.	Id.	3 „ p. 100	23748 43	3900 „	475 „	L'esattore, qual cassiere del comune, presta la cauzione pari ad un 6° delle entrate, e dessa trovasi compresa nella somma della colonna 7, risponde del non scosso per iscosso solo pei censi, canoni ed estagli dei fondi rustici.
27	Piscopio	Piscopio	27 Id.	Id.	3 „ p. 100	26227 64	3380 „	525 „	Non vi sono capitoli speciali.
28	Rocca Bernarda	Rocca Bernarda	23 Id.	Id.	3 „ p. 100	48395 90	6330 „	968 „	Id.
29	Savelli	Savelli	30 Id.	Id.	3 „ p. 100	26058 75	3300 „	521 „	Id.
30	Serra S. Bruno	Brognaturo, Fabrizia, Mongiana, Serra S. Bruno, Simbario e Spadola	27 Id.	Id.	3 „ p. 100	143812 26	20970 „	2876 „	Id.
31	Settingiano	Settingiano	24 Id.	Id.	3 „ p. 100	21249 17	3360 „	425 „	L'esattore, qual cassiere del comune, presta cauzione uguale al 6° delle riscossioni, la quale trovasi compresa nella somma della colonna 7, risponde del non scosso per iscosso.
32	Soveria Mannelli	Soveria Mannelli	31 Id.	Id.	3 „ p. 100	18702 19	3030 „	374 „	Non vi sono capitoli speciali.
33	Staletti	Staletti	25 Id.	Id.	3 „ p. 100	21537 33	4090 „	491 „	L'esattore, qual cassiere del comune, risponde per le entrate comunali del non scosso per iscosso; presta cauzione uguale al 6° delle entrate, cauzione già compresa nella somma della colonna 7, e gli verrà corrisposto l'aggio del 3 per cento.
34	Stefanaconi	Stefanaconi	29 Id.	Id.	3 „ p. 100	32504 05	5000 „	650 „	Non vi sono capitoli speciali.
35	Strongoli	Belvedere, Casabona, San Nicola dell'Alto, Strongoli e Rocca di Noto	24 Id.	Id.	3 „ p. 100	296955 49	31330 „	5939 „	L'esattore, qual cassiere comunale, presta una cauzione corrispondente al 2 per cento delle entrate comunali; tiene per ciascun comune del consorzio un suo rappresentante pel servizio delle casse comunali.
36	S. Gregorio	S. Gregorio	30 Id.	Id.	3 „ p. 100	38147 94	5330 „	763 „	Non vi sono capitoli speciali.
37	S. Mango d'Aquino	S. Mango d'Aquino	Id.	Id.	3 „ p. 100	15829 40	2560 „	317 „	Id.
38	Tiriolo	Tiriolo	27 Id.	Id.	3 „ p. 100	51460 33	7200 „	1029 „	Non vi sono capitoli speciali.
39	Verzino	Verzino	26 Id.	Id.	3 „ p. 100	13583 52	2270 „	272 „	Id.
40	Zagarise	Zagarise	29 Id.	Id.	3 „ p. 100	18604 89	2940 „	372 „	Id.
41	Zungri	Zungri	31 Id.	Id.	3 „ p. 100	21483 42	3330 „	430 „	Id.
42	Borgia	Borgia, Girifalco e S. Floro	22 Id.	Id.	3 „ p. 100	189138 75	27950 „	3783 „	Id.
43	Gasperina	Centrache, Gasperina, Montauro, Montepaone, Olivadi, Petrizzi e Soverato	23 Id.	Id.	3 „ p. 100	135550 11	20550 „	2711 „	Id.
44	Soriano	Soriano, Sorianello, Gerocarne, Pizzoni e Vazzano	26 Id.	Id.	3 „ p. 100	138180 66	21190 „	2764 „	Id.
45	Filadelfia	Filadelfia, Francavilla e Polia	27 Id.	Id	3 „ p. 100	117843 „	19160 „	2357 „	L'esattore, qual cassiere del comune di Filadelfia, risponde del non scosso per iscosso; presta una cauzione uguale al 6° delle riscossioni, e gli verrà corrisposto l'aggio dell'1 per cento.
46	Mileto	Filandari, Francica, Jonadi, Mileto, Rombiolo, San Calogero e S. Costantino	25 Id.	Id.	3 „ p. 100	216498 13	34070 „	4330 „	Non vi sono capitoli speciali.
47	Maida	Maida, S. Pietro a Maida e Curinga	31 Id.	Id.	3 „ p. 100	130530 08	21130 „	2611 „	Id.

3297 — Catanzaro, addì 30 giugno 1872.

L'Intendente: BANCHETTI.

(*) NB. L'asta si tiene nel comune (capoluogo di esattoria) rispettivamente segnato nella colonna n. 2.

N° 182.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DIREZIONE GENERALE DELLE OPERE IDRAULICHE MARITTIME E TERRESTRI

AVVISO D'ASTA.

Il simultaneo incanto tenutosi il 6 luglio corrente essendo riuscito infruttuoso, si addiverrà alle ore 10 antimeridiane di martedì 23 stesso luglio, in una delle sale del Ministero dei Lavori Pubblici in Roma dinanzi il direttore generale delle opere idrauliche marittime e terrestri, e presso la Regia prefettura di Venezia, avanti il prefetto, simultaneamente ad una second'asta, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto pello

Appalto dei lavori d'escavo a mezzo di curaporti a vapore nella Laguna di Venezia, da eseguirsi nel periodo di anni sei, per la complessiva presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di L. 2,400,000.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare, in uno dei suddesignati uffizi, le loro offerte, escluse quelle per persona da dichiararsi, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede degli accorrenti. Quindi da questo Dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'altro incanto, sarà deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il miglior oblatore, qualunque sia il numero delle offerte, purchè abbiano superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'uffizio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 2 gennaio 1872, visibili nei suddetti uffizi di Roma e Venezia.

I sei anni della durata dell'appalto decorreranno dal giorno in cui sarà fatta la prima consegna del materiale a darsi all'impresa entro l'anno 1872.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare i certificati d'idoneità e di moralità prescritti dall'art. 2 del capitolato generale, e particolarmente dall'art. 32 di quello speciale.

2° Esibire la ricevuta di una delle Casse di tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 5500 di rendita in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato.

La cauzione definitiva è di lire 16,000 di rendita come sopra.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 10 successivi all'annunziatagli aggiudicazione, stipulare il relativo contratto presso l'ufficio che avrà pronunziato il definitivo deliberamento.

Il termine utile per presentare, in uno dei suddesignati uffizi, offerte di ribasso sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta sin d'ora stabilito a giorni otto successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato a cura di questo Dicastero in Roma e Venezia.

Le spese tutte inerenti all'appalto, non che quelle di registro, sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 10 luglio 1872.

Per detto Ministero

3320 — A. VERARDI, *Caposezione.*

N° 180.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Direzione Gen. delle opere idrauliche marittime e terrestri

AVVISO D'ASTA.

In seguito alla diminuzione del 6 70 per cento, e così superiore al ventesimo, fatta in tempo utile, sul presunto annuo prezzo di lire 37,696 56, ammontare del deliberamento pronunciato il 6 giugno ultimo scorso pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla novennale manutenzione delle opere di Verde lungo il fiume Po e sue diramazioni nel circondario idraulico di Rovigo,

si procederà, alle ore 10 antimeridiane di mercoledì 31 luglio corrente, in una delle sale del Ministero dei lavori pubblici in Roma, dinanzi il direttore generale delle opere idrauliche marittime e terrestri, e presso la Regia prefettura di Rovigo avanti il prefetto, simultaneamente, col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento, al definitivo deliberamento della surriferita impresa al migliore oblatore, in diminuzione della presunta somma di lire 35,170 69, a cui il suddetto annuo prezzo trovasi ridotto, dietro la fatta offerta del 6 70 per cento superiore al ventesimo.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare, in uno dei suddesignati uffizi, le loro offerte, escluse quelle per persona da dichiararsi, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede degli accorrenti. Quindi da questo Dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'altro incanto, sarà definitivamente deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il migliore oblatore, qualunque sia il numero delle offerte, ed, in difetto di queste, a chi presentava il preindicato partito in grado di ventesimo. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'uffizio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 30 settembre 1871, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Roma e Rovigo.

La manutenzione comincierà dal 1° maggio 1872, e sarà duratura per un novennio.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare i certificati d'idoneità e di moralità prescritti dall'art. 2 del capitolato generale;

2° Esibire la ricevuta di una delle casse di Tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 2000 in numerario o biglietti della Banca Nazionale.

La cauzione definitiva è di L. 1000 di rendita in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 8 successivi all'annunziatagli aggiudicazione, stipulare il relativo contratto presso l'ufficio che avrà pronunziato il definitivo deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto, non che quelle di registro, sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 8 luglio 1872.

Per detto Ministero

3286 — A. VERARDI, *Caposezione.*

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI ABRUZZO CITERIORE

AVVISO D'ASTA.

Essendosi, a seconda dell'altro avviso d'asta del 17 giugno p. p., proceduto nel giorno 3 del corrente mese di luglio al primo incanto per lo appalto del casermaggio dei RR. carabinieri in questa provincia, esso è andato deserto.

Epperò si previene il pubblico che nel 22 di questo istesso andante mese di luglio, alle ore 12 meridiane, innanzi al signor prefetto presidente della Deputazione provinciale, coll'intervento del segretario della Deputazione suddetta, si procederà nella sala delle sedute della Deputazione medesima, in Chieti, ad un secondo incanto, col metodo della estinzione della candela vergine, per l'appalto di che trattasi.

Come è detto nell'antecedente avviso d'asta, fra le condizioni dell'appalto, si notano specialmente le seguenti:

a) L'appalto comincerà dal giorno della consegna del casermaggio all'appaltatore, e terminerà a capo di otto anni consecutivi.

b) La provincia dà all'appaltatore una quantità di generi di casermaggio corrispondente alla dotazione ed alla riserva, secondo l'articolo 4 del capitolato; provvede i magazzini per la conservazione della paglia e dei generi di casermaggio, eccedenti la competenza della forza effettiva; corrisponde all'appaltatore per la manutenzione e rimpiazzo di tutti i generi di casermaggio un premio annuale (salvo il ribasso, nelle subaste) di L. 37 75 per ogni carabiniere, indistintamente sia di fanteria, sia di cavalleria, sia celibe o ammogliato. Pe' carabinieri di passaggio il premio sarà corrisposto solamente per quelli di essi che provenissero da aliene provincie. Per norma il premio complessivo potrà ad un bel circa calcolarsi ad annue lire 7500, da pagarsi nel modo indicato nel capitolato suddetto.

c) L'appaltatore sarà inoltre rimborsato della spesa occorsa per trasporto dei generi di casermaggio da un comune all'altro della provincia, in ragione dei movimenti della forza.

d) Le spese di subasta, del contratto, e tutte le altre volute dalla legge e dai regolamenti in vigore sono a carico dell'aggiudicatario.

e) Ciascun concorrente, per essere ammesso a far partito all'asta, sarà obbligato a depositare la somma di L. 3000 in numerario od in biglietti di banco, come cauzione provvisoria, a garanzia dell'asta. Se ne farà restituzione dopo terminati gli incanti, meno al deliberatario, dovendo la somma da lui depositata rimanere sino a che non siasi stipulato il contratto d'appalto, e conteggiate tutte le spese da pagarsi dall'appaltatore giusta il precedente articolo.

f) La cauzione definitiva in garantia del valore del casermaggio è di L. 17,000, sia in rendita iscritta sul Gran Libro, sia in cartelle nominative o al portatore, sia in beni fondi liberi da ogni ipoteca.

g) Le offerte di ribasso non potranno essere minori di centesimi cinquanta per ciascuna fornitura. Il termine utile per presentare il ribasso del ventesimo dopo l'aggiudicazione scadrà col quindicesimo giorno, a contare da quello dell'aggiudicazione istessa, cioè il dì 6 dell'entrante mese di agosto.

Nell'appalto saranno inoltre osservati tutti i patti e tutte le altre condizioni stabilite nel relativo capitolato, il quale è ostensibile a chiunque nella segreteria della Deputazione provinciale nelle ore d'ufficio.

Chieti, 6 luglio 1872.

Il Prefetto Pres. della Deputazione provinciale
A. BERTINI.

3259

FEA ENRICO, Gerente | ROMA — Tip. Eredi Botta, Via de' Lucchesi, 4.